

Bruxelles, 20 giugno 2023
(OR. en)

Fascicoli interistituzionali:
2023/0118(NLE)
2023/0019(NLE)
2023/0117(NLE)

9762/23
ADD 1

LIMITE

PECHE 207

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
Oggetto:	1. Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar e del relativo protocollo di attuazione (2023-2027) - Adozione 2. Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar e del relativo protocollo di attuazione (2023-2027) - Accordo di massima - Richiesta di approvazione del Parlamento europeo 3. Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar (2023-2027) - Adozione - Dichiarazioni

Si allegano per le delegazioni le dichiarazioni della Commissione.

Dichiarazioni della Commissione

sulla decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) con la Repubblica del Madagascar e del relativo protocollo di attuazione (2023-2027) (dichiarazione da iscrivere nel processo verbale del Coreper e del Consiglio, al momento dell'adozione)

Con la sentenza nelle cause riunite C-103/12 e C-165/12 (Parlamento europeo e Commissione/Consiglio), la Corte di giustizia ha confermato chiaramente che le decisioni relative alla conclusione di accordi di pesca esterni rientrano pienamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2, TFUE (in combinato disposto con la procedura applicabile a norma dell'articolo 218 TFUE, ovvero l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), per le decisioni relative alla conclusione di accordi) e ha respinto la posizione secondo cui tali decisioni possono ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

Per quanto riguarda le decisioni relative alla firma e all'applicazione provvisoria nonché alla conclusione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar e del relativo protocollo di attuazione (2023-2027), la Commissione si rammarica della modifica del Consiglio che sostituisce la base giuridica sostanziale dell'articolo 43, paragrafo 2, TFUE con l'articolo 43 (senza specificarne il paragrafo).

Pur non opponendosi all'adozione della modifica da parte del Consiglio con votazione a maggioranza qualificata, la Commissione si riserva tutti i diritti al riguardo.

sulla decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) con la Repubblica del Madagascar e del relativo protocollo di attuazione (2023-2027) (dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale del Coreper e del Consiglio al momento dell'adozione)

Dichiarazione n. 1

La Commissione ritiene che la decisione relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo di attuazione debba fare riferimento alla persona designata dal negoziatore quale persona autorizzata a firmare. Pertanto le modifiche che prevedono che il presidente del Consiglio designi la persona incaricata di firmare l'accordo a nome dell'Unione non sono conformi ai trattati.

Tutti gli atti di rappresentanza esterna nel processo di elaborazione dei trattati, compresa la firma di un accordo internazionale e la successiva notifica del consenso ad essere vincolata dal medesimo, costituiscono, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, TUE, prerogative istituzionali della Commissione, ad eccezione degli atti relativi agli accordi che rientrano esclusivamente o prevalentemente nella politica estera e di sicurezza comune dell'Unione, per i quali la rappresentanza esterna dell'Unione è assicurata dall'Alto rappresentante, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, TUE. Fatta salva tale eccezione, quando la Commissione e un altro attore designato dal Consiglio firmano congiuntamente un accordo internazionale a nome dell'Unione, solo la firma della Commissione impegna l'Unione.

La Corte di giustizia ha sottolineato che una prassi costante delle istituzioni dell'Unione non conforme ai trattati dell'UE "non può modificare le regole dei Trattati che le istituzioni sono tenute a rispettare" (causa C-687/15, Commissione/Consiglio, EU:C:2017:803, punto 42).

Pur non opponendosi all'adozione della modifica da parte del Consiglio con votazione a maggioranza qualificata, la Commissione si riserva tutti i diritti al riguardo.

Dichiarazione n. 2

Con la sentenza nelle cause riunite C-103/12 e C-165/12 (Parlamento europeo e Commissione/Consiglio), la Corte di giustizia ha confermato chiaramente che le decisioni relative alla conclusione di accordi di pesca esterni rientrano pienamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2, TFUE (in combinato disposto con la procedura applicabile a norma dell'articolo 218 TFUE, ovvero l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), per le decisioni relative alla conclusione di accordi) e ha respinto la posizione secondo cui tali decisioni possono ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

Per quanto riguarda le decisioni relative alla firma e all'applicazione provvisoria nonché alla conclusione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar e del relativo protocollo di attuazione (2023-2027), la Commissione si rammarica della modifica del Consiglio che sostituisce la base giuridica sostanziale dell'articolo 43, paragrafo 2, TFUE con l'articolo 43 (senza specificarne il paragrafo).

Pur non opponendosi all'adozione della modifica da parte del Consiglio con votazione a maggioranza qualificata, la Commissione si riserva tutti i diritti al riguardo.